

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

98/633/PESC:

- ★ **Posizione comune, del 9 novembre 1998, definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale** ..... 1

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 2429/98 della Commissione, dell'11 novembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 8

Regolamento (CE) n. 2430/98 della Commissione, dell'11 novembre 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso ..... 10

- ★ **Regolamento (CE) n. 2431/98 della Commissione, dell'11 novembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2211/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca** ..... 13

- ★ **Regolamento (CE) n. 2432/98 della Commissione, del 10 novembre 1998, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 22

Regolamento (CE) n. 2433/98 della Commissione, dell'11 novembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/98 e che porta a 1 100 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese ..... 28

Regolamento (CE) n. 2434/98 della Commissione, dell'11 novembre 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/98 relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ..... 30

**Commissione**

98/634/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 2 ottobre 1998, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto** <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(1998) 2919] ..... 31

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

*(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)*

## POSIZIONE COMUNE

del 9 novembre 1998

**definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea,  
relativa al processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale**

(98/633/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che il Consiglio europeo del 15/16 dicembre 1995 ha accolto favorevolmente l'adozione, in data 13 dicembre 1995 a Royaumont su iniziativa dell'Unione europea, della dichiarazione sul processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale rilasciata dai ministri di ventisette paesi a margine della conferenza di Parigi sulla pace in Bosnia-Erzegovina;

considerando che il processo è destinato ad essere incorporato nell'OSCE a tempo debito;

considerando che, nel frattempo, il Consiglio ha approvato il 26 febbraio 1996 una «piattaforma» di sviluppo del processo; che il 27 ottobre 1997 ha approvato la descrizione dei compiti del coordinatore del processo di Royaumont e il 28 novembre 1997 la nomina del coordinatore; che il 26 gennaio 1998 il Consiglio ha altresì approvato il piano d'azione del coordinatore;

considerando che l'impostazione del processo di Royaumont è volta ad accompagnare l'attuazione dell'accordo di pace di Parigi/Dayton, inquadrandolo in una prospettiva più ampia al fine di promuovere la stabilità e il buon vicinato, in particolare incoraggiando il dialogo, i contatti e la cooperazione a tutti i livelli della società civile nell'intera regione dell'Europa sudorientale,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

### *Articolo 1*

La presente posizione comune è intesa a consolidare l'appoggio al processo di Royaumont sulla stabilità e sul buon vicinato nell'Europa sudorientale, volto in particolare a:

- incoraggiare la normalizzazione delle relazioni nonché il ripristino e lo sviluppo del dialogo e della fiducia tra i paesi interessati;
- incoraggiare le relazioni tra i popoli della regione e promuovere la cooperazione regionale nell'ambito della società civile (ad esempio nei settori culturale, dei media, scientifico, professionale, sindacale, delle ONG e religioso, nonché i contatti tra i rappresentanti parlamentari);
- promuovere, a tale scopo, la definizione e l'attuazione di progetti connessi con la stabilità, il buon vicinato e la società civile.

### *Articolo 2*

Il coordinatore del processo svolge i suoi compiti sotto la responsabilità della presidenza UE conformemente al mandato contenuto nell'allegato I e mette in atto le iniziative descritte nel piano d'azione contenuto nell'allegato II.

### *Articolo 3*

L'Unione europea può sostenere progetti nel settore della stabilità, del buon vicinato e della società civile sotto forma di misure di accompagnamento del processo. Fatto salvo l'articolo 4, il Consiglio decide in merito a principi, modalità e finanziamento di tali progetti sulla base di proposte concrete.

### *Articolo 4*

Il Consiglio prende atto di quanto segue:

- la Commissione continuerà a orientare le proprie azioni verso il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità della presente posizione comune, se del caso attraverso opportune misure comunitarie;
- gli Stati membri possono appoggiare progetti conformemente ai rispettivi programmi nazionali, nonché alle loro risorse e priorità.

*Articolo 5*

La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dal giorno dell'adozione.

*Articolo 6*

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

W. SCHÜSSEL

---

*ALLEGATO I***Descrizione dei compiti del coordinatore del processo di Royaumont**

1. I compiti del coordinatore del processo di Royaumont che, nella fase iniziale, consiste nell'accompagnare l'attuazione del piano di pace di Parigi/Dayton, inquadrandolo allo stesso tempo in una prospettiva più ampia che abbraccia tutta la regione.

L'obiettivo del processo di Royaumont è di contribuire ad avviare una azione comune vasta e continua di dialogo e di cooperazione con la partecipazione di tutti i protagonisti governativi e non governativi e gruppi della società civile. Questa cultura del dialogo e della cooperazione consentirà di superare le divisioni e di andare oltre le differenze contribuendo in tal modo ad instaurare, a tutti i livelli della società civile, la fiducia sulla quale potrà a sua volta fondarsi una rete di relazioni di buon vicinato tra Stati, fattore di stabilità per l'intera regione. Per questo, la piena partecipazione della Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) riveste particolare importanza. Il processo è destinato ad inserirsi, a tempo debito, nell'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

2. I campi d'azione privilegiati del processo sono i seguenti:

- normalizzazione delle relazioni tra i paesi interessati (compresa la conclusione eventuale di trattati di buon vicinato),
- ripristino della piena libertà di movimento e di espressione e organizzazione di eventi e di progetti che siano di incentivo per questo obiettivo in uno spirito di rispetto e comprensione reciproci,
- promozione della cooperazione regionale nei settori culturale, religioso, scientifico e tecnico e ricostituzione di una società civile quale strumento dimostrativo della positività di una simile cooperazione per affrontare i problemi della regione.

L'obiettivo del processo di Royaumont sarà conseguito in maniera ottimale definendo, concependo e organizzando — eventualmente in coordinamento con altre organizzazioni e iniziative nazionali, regionali e sovranazionali attive nella regione — qualsiasi progetto o programma che promuova la finalità del processo stesso.

3. I progetti/programmi saranno selezionati in base alla loro idoneità a rispondere ai criteri di buon vicinato e di stabilità regionale. Saranno pertanto privilegiati i progetti/programmi di sviluppo e ravvicinamento delle società civili, con finalità regionale e transfrontaliera, svolti nella regione con la partecipazione di molti attori e diretti a questi ultimi.

Royaumont privilegerà i progetti/programmi a scopo civile rispondenti all'obiettivo di cui al punto 1.

4. Il coordinatore del processo di Royaumont provvederà:

- a curare la visibilità, la continuità e gli sviluppi del processo, tra cui la preparazione dell'ordine del giorno, la sorveglianza e l'attuazione degli orientamenti e delle decisioni adottati nelle riunioni del processo;
- a rappresentarlo nell'ambito di iniziative, organizzazioni e conferenze internazionali attive nella regione;
- a realizzare il nesso con il processo di pace in Bosnia-Erzegovina;
- a fungere da punto di contatto, in seno al processo di Royaumont, per tutti gli Stati e le Organizzazioni internazionali membri del processo e per tutti i soggetti non governativi che possono partecipare a progetti/programmi nazionali e regionali e ad iniziative locali in rispondenza con la finalità del medesimo, tra cui la messa a disposizione di informazioni sulle possibilità di cooperazione regionale e transfrontaliera rispondenti all'obiettivo della stabilità e del buon vicinato. A tal fine potrebbe rivelarsi utile creare una base di dati dei soggetti (istituti, ONG, imprese, ecc.) che potrebbero partecipare alle misure di accompagnamento del processo;
- a curare il coordinamento con altre iniziative regionali e subregionali come la Black Sea Economic Cooperation (BSEC), la Conferenza dei Ministri dell'Europa sudorientale, l'Iniziativa centro europea (ICE) e la Southeast Europe Cooperative Initiative (SECI);
- a individuare e concepire progetti/programmi di incontro e di cooperazione regionale e transfrontaliera nei settori della cultura, della religione, dello sport, dell'informazione, dell'istruzione (anche a livello della fascia dei giovanissimi), della scienza ed della tecnica;

- ad organizzare incontri di carattere regionale e transfrontaliero tra differenti gruppi della società civile, in particolare di giovani provenienti da ambienti etnici, culturali e religiosi diversi (ad es. universitari, giornalisti, membri di Organizzazioni non governative (ONG), sindacalisti, membri di partiti politici) assicurandosi che la presenza di uomini e donne sia quanto più equilibrata possibile. Sarà favorita la creazione di una rete di contatti diretti tra istituti accademici, culturali e scientifici e tra ONG;
- a porre in contatto uomini e donne di buona volontà provenienti da tutte le fasce della società civile e disposti ad unire le loro forze per promuovere l'intesa e la comprensione reciproche e favorire in tal modo l'instaurazione di un clima di buon vicinato;
- a individuare e mobilitare mezzi finanziari e a porre in contatto promotori di progetti/programmi e di iniziative locali con i donatori e i potenziali finanziatori;
- a curare i contatti, se necessario, con il rappresentante speciale dell'OSCE incaricato di dare attuazione all'articolo V dell'allegato I B dell'accordo di pace.

Nell'individuare i progetti/programmi, sarà rivolta particolare attenzione all'aspirazione e alla capacità degli stessi di promuovere la libera circolazione delle idee nonché di informazioni obiettive e costruttive che favoriscano l'intesa a scapito degli stereotipi e della propaganda a favore di comportamenti aggressivi e dei contrasti tra nazionalità, religioni ed etnie.

5. L'adempimento dei compiti elencati al punto 4 presuppone una conoscenza approfondita delle realtà geopolitiche, sociali, religiose, etniche e culturali della regione. Il processo risulterà tanto più visibile se esso potrà radicarsi grazie all'azione e alla presenza regolari del coordinatore nella regione.
-

*ALLEGATO II***Processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale (Processo di Royaumont)****Piano d'azione del coordinatore**

Con la decisione 28 novembre 1997 il Consiglio dell'Unione europea (UE) ha designato il Dr. P. Roumeliotis quale coordinatore del processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale (Processo di Royaumont).

Il presente piano d'azione, definito con il coordinatore, si basa sui seguenti elementi di riferimento:

- dichiarazione sul processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale, del 13 dicembre 1995;
- relazione della Commissione al Consiglio, del 26-27 febbraio 1996, sulle prospettive di sviluppo della cooperazione regionale per i paesi dell'ex Jugoslavia;
- piattaforma per lo sviluppo del processo di Royaumont, approvata dal Consiglio il 26-27 febbraio 1996;
- decisione del Consiglio, del 27 ottobre 1997, concernente l'adozione del mandato di un coordinatore del processo di Royaumont.

Inoltre, durante la riunione del processo tenutasi a Istanbul il 27 ottobre 1997 l'UE ha comunicato ai paesi partecipanti al processo di Royaumont che intende designare e mettere a disposizione del processo un coordinatore. I partecipanti al processo hanno espresso il loro sostegno all'iniziativa dell'UE di mettere a disposizione del processo un coordinatore e hanno preso favorevolmente atto della descrizione dei compiti di quest'ultimo.

**PROGRAMMA DEL COORDINATORE**

Per potere assolvere i suoi compiti, il coordinatore dovrebbe prendere le seguenti iniziative:

1. Preparare, in collaborazione con la presidenza del Consiglio, le riunioni di follow-up del processo.
2. Organizzare a tal fine, in collaborazione con i rappresentanti diplomatici presso l'UE dei paesi partecipanti al processo e con la Commissione europea, contatti in questi paesi per discutere di varie possibilità derivanti dal processo con i rappresentanti dei governi, della società civile e delle ONG.

Più precisamente, tali contatti saranno intesi a:

- assicurare la visibilità, la continuità e gli sviluppi del processo e a rappresentarlo;
  - sondare le priorità dei governi riguardo al processo ed esaminare la possibilità di creare nei paesi partecipanti cellule specificamente orientate verso il processo di Royaumont;
  - organizzare incontri con i rappresentanti della società civile e delle ONG per: a) motivarli su base permanente riguardo agli obiettivi del processo; b) metterli in contatto con i rappresentanti delle ONG di altri paesi partecipanti e redigere un primo elenco e un primo calendario di incontri di carattere regionale in vari settori della vita professionale, civile o religiosa; c) preparare le riunioni del processo con la componente non governativa;
  - diffondere l'informazione e individuare progetti/programmi di carattere regionale o transfrontaliero;
  - effettuare una preselezione dei progetti/programmi rispondenti ai criteri del processo.
3. Associare alle riunioni del processo una componente non governativa, in particolare attraverso l'organizzazione di riunioni tematiche periodiche e di forum annuali con i rappresentanti della società civile.

A tal fine, il coordinatore dovrebbe esaminare la possibilità di associare alla prossima riunione del processo (che si terrà ad Atene) una tavola rotonda parallela tra i rappresentanti dei paesi partecipanti e del mondo dei mezzi di comunicazione di massa per promuovere la stabilità e il buon vicinato. In tale occasione si potrebbero in particolare esaminare i seguenti aspetti: eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione della stampa e delle informazioni, promozione attraverso i mezzi di comunicazione di massa del buon vicinato e dell'immagine dell'altro, libero funzionamento di tali mezzi di comunicazione e cooperazione tra di essi (scambio di programmi e informazioni, formazione di giornalisti, coproduzioni, assistenza giuridica per la liberalizzazione della legislazione concernente i mezzi di comunicazione di massa, elaborazione di un codice deontologico, ecc.).

4. Si potrebbero altresì prevedere i seguenti altri temi:

- una tavola rotonda tra i rappresentanti dei paesi partecipanti e degli ambienti economici che consenta di individuare, per eliminarli, gli ostacoli di ordine amministrativo, legislativo o altro tipo che si frappongono alla promozione delle attività del settore privato;
- la promozione del parlamentarismo e della democrazia e la cooperazione tra Parlamenti nazionali;
- la promozione del dialogo sociale e della cooperazione tra sindacati;
- la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche nel settore della lotta alla corruzione;
- lo sviluppo di prassi, basate sui rispettivi impegni internazionali, in materia di stato di diritto, diritti dell'uomo e parità di opportunità tra uomo e donna.

A tal fine si dovrebbero mobilitare rappresentanti di giornalisti, partiti politici, sindacati, amministrazioni nazionali ed organizzazioni internazionali.

Si potrebbe prevedere un sostegno ai progetti individuati dal coordinatore in base ai programmi comunitari, nel rispetto delle norme e delle procedure esistenti nonché nel quadro di finanziamento degli Stati partecipanti e delle fondazioni private.

5. Fare l'inventario (ad esempio sotto forma di un registro) degli accordi bilaterali o regionali che contribuiscono al buon vicinato e valutarne, in coordinamento con altre iniziative e istituzioni, l'applicazione.
6. Consultarsi, in occasione della preparazione delle riunioni di follow-up, con altre iniziative e istituzioni, in particolare sulla promozione e sul finanziamento di progetti comuni.
7. Esaminare la possibilità di tenere, a tempo debito, una riunione ad alto livello (ministeriale) del processo di Royaumont.

#### CALENDARIO DEL COORDINATORE

Durante il primo semestre del 1998 il coordinatore dovrebbe:

- preparare la prossima riunione del processo, prevista ad Atene all'inizio del 1998, e fare l'inventario dei progetti/programmi già sottoposti al processo;
- esaminare, in occasione di tale riunione e delle seguenti, i progetti proposti nelle precedenti riunioni nonché eventuali nuovi progetti dei partecipanti. Valutarne la fattibilità e le modalità di realizzazione (progetto di calendario). Nella prossima riunione di Atene si potrebbe decidere la selezione di 2-3 progetti;
- organizzarsi per fungere da «punto di contatto» tra UE, governi, organizzazioni internazionali e ONG dei paesi membri dell'UE e i partecipanti al processo;
- avviare le discussioni con la presidenza dell'UE, la Commissione europea e i promotori delle altre iniziative nell'Europa sudorientale per coordinare il processo di Royaumont con questi ultimi;
- visitare i paesi dell'Europa sudorientale che partecipano al processo e avviare il dialogo con i rappresentanti delle organizzazioni governative, della società civile e delle ONG, rispettando la diversità e la specificità di queste ultime;
- individuare i progetti/programmi prioritari ed esaminare le possibilità relative al loro finanziamento da parte della Commissione europea, degli Stati partecipanti, degli istituti finanziari e delle fondazioni private;
- creare, con l'aiuto della Commissione europea, una banca dati su progetti/programmi, ONG, iniziative, ecc., concernenti l'Europa sudorientale.

Durante il secondo semestre del 1998 il coordinatore preparerà le riunioni del processo, provvederà al follow-up delle sue decisioni e dei suoi orientamenti, stabilirà un primo elenco e un primo calendario di incontri di carattere regionale in diversi settori della vita professionale, civile o religiosa e supervisionerà la realizzazione dei progetti/programmi prioritari selezionati dal processo. Dovrà inoltre seguire una procedura di valutazione dei risultati ottenuti rispetto al piano d'azione.

A medio termine il coordinatore dovrebbe provvedere ad una visibilità e ad un ritmo sostenuto delle attività privilegiate del processo (riunioni plenarie e incontri tematici intermedi, tra organizzazioni governative e no, ecc.), esplorare le possibilità di conclusione di accordi di buon vicinato e preparare la riflessione sullo status del processo e il suo nesso organizzativo con l'OSCE.

---

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2429/98 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 novembre 1998**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-**  
**zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	99,6
	204	77,8
	999	88,7
0709 90 70	052	65,7
	204	37,7
	999	51,7
0805 20 10	204	77,0
	999	77,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	58,5
	999	58,5
0805 30 10	052	59,2
	388	41,8
	528	41,4
	999	47,5
0806 10 10	052	150,7
	400	262,5
	999	206,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	31,8
	064	42,5
	388	30,5
	400	74,2
	404	71,8
	800	143,6
0808 20 50	999	65,7
	052	85,0
	064	60,3
	400	84,0
	720	54,6
	999	71,0

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2430/98 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 novembre 1998**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (°)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (°) (°)	ACP (°) (°) (°)	Bangladesh (°)	Basmati India e Pakistan (°)	Egitto (°)
1006 10 21	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 23	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 25	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 27	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 92	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 94	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 96	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 98	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 20 11	266,98	89,10	129,15		200,24
1006 20 13	266,98	89,10	129,15		200,24
1006 20 15	266,98	89,10	129,15		200,24
1006 20 17	256,76	85,53	124,04	6,76	192,57
1006 20 92	266,98	89,10	129,15		200,24
1006 20 94	266,98	89,10	129,15		200,24
1006 20 96	266,98	89,10	129,15		200,24
1006 20 98	256,76	85,53	124,04	6,76	192,57
1006 30 21	473,53	153,34	221,86		355,15
1006 30 23	473,53	153,34	221,86		355,15
1006 30 25	473,53	153,34	221,86		355,15
1006 30 27	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 30 42	473,53	153,34	221,86		355,15
1006 30 44	473,53	153,34	221,86		355,15
1006 30 46	473,53	153,34	221,86		355,15
1006 30 48	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 30 61	473,53	153,34	221,86		355,15
1006 30 63	473,53	153,34	221,86		355,15
1006 30 65	473,53	153,34	221,86		355,15
1006 30 67	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 30 92	473,53	153,34	221,86		355,15
1006 30 94	473,53	153,34	221,86		355,15
1006 30 96	473,53	153,34	221,86		355,15
1006 30 98	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 40 00	(°)	49,58	72,38		114,00

(°) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 22), modificato.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

(°) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(°) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(°) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(°) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	( <sup>1</sup> )	256,76	494,00	266,98	473,53	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	311,86	294,69	326,91	369,92	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	301,10	344,11	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	25,81	25,81	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2431/98 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 novembre 1998

**che modifica il regolamento (CE) n. 2211/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 novembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento n. 3318/94 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 22 e 23,

Il regolamento (CE) n. 2211/94 è modificato come segue:

considerando che è necessario stabilire modalità che consentano di assicurare in modo rapido ed affidabile la trasmissione dei dati richiesti per il controllo dei prezzi di riferimento;

1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i prezzi franco frontiera delle merci elencate negli allegati I, II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 3759/92 per le quali è fissato un prezzo di riferimento e che sono immesse in libera pratica. Detti prezzi devono essere suddivisi per specie o prodotto, per categoria e per presentazione commerciale, nonché per giorno di presentazione della dichiarazione d'importazione.»

considerando che occorre aggiornare l'elenco dei mercati e porti rappresentativi in cui sono registrate le importazioni per meglio tener conto dei volumi effettivi delle importazioni;

2) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«4. La notificazione di cui al paragrafo 1 è effettuata il 25 di ogni mese, ovvero il primo giorno lavorativo successivo, per i prodotti immessi in libera pratica tra il 1° e il 15 del mese, e il 10 del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo, per i prodotti immessi in libera pratica tra il 16 e l'ultimo giorno del mese. La notificazione è inviata alla Commissione per posta elettronica nella forma indicata all'allegato II.»

considerando che i dati trasmessi attualmente alla Commissione mediante telecopiatore sono generati da strumenti informatici; che le amministrazioni nazionali competenti per la raccolta e l'invio dei dati suddetti dispongono di mezzi tecnici atti a consentire l'invio dei dati su supporto informatico per posta elettronica; che è quindi opportuno adottare definitivamente tale metodo di trasmissione e precisare il formato delle comunicazioni; che a tale fine occorre modificare il regolamento (CE) n. 2211/94 della Commissione <sup>(3)</sup>;

3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 238 del 13. 9. 1994, pag. 1.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

## Mercati e porti d'importazione rappresentativi

BELGIO	Oostende Zeebrugge Antwerpen
DANIMARCA	Hirtshals Skagen Neksø Hanstholm
GERMANIA	Qualsiasi ufficio doganale di immissione in libera pratica
GRECIA	Athinai Kavala Piraeus Thessaloniki Héraklion Ioannina Patras
SPAGNA	La Coruña Vigo Marín Barcelona Irún Bilbao Madrid Valencia Alicante Algeciras Cádiz La Junquera Las Palmas
FRANCIA	Bayonne Bordeaux Boulogne-sur-Mer Fécamp La Rochelle-Rochefort Le Havre Lorient Marseille Aéroport de Roissy Marché d'intérêt national de Rungis Saint-Denis-de-la-Réunion Saint-Malo
IRLANDA	Dublin Killybegs
ITALIA	Genova Livorno Salerno La Spezia Ancona Fortezza Bari Roma 1° centrale Palermo

PAESI BASSI	Amsterdam Rotterdam Scheveningen
PORTOGALLO	<i>Continente</i> Viana do Castelo Porto Aveiro Peniche Lisboa Portimão Olhão <i>Região autónoma da Madeira</i> Funchal <i>Região autónoma dos Açores</i> Horta (ilha do Faial) Praia da Vitória (ilha Terceira) Ponta Delgada (ilha de S. Miguel)
REGNO UNITO	Grimsby Aberdeen Hull Peterhead
FINLANDIA	Helsinki Tornio Turku
SVEZIA	Svinesund Karlskrona
LUSSEMBURGO	Qualsiasi ufficio doganale di immissione in libera pratica
AUSTRIA	Qualsiasi ufficio doganale di immissione in libera pratica

---

*ALLEGATO II*

**1. Formato dei dati**

N. di registrazione	Dati pertinenti	Identificazione del tipo di dati	Formato	Dimensioni	Codice
1°	Identificazione del messaggio	<TTL>	carattere	4	2211
2°	Stato membro	<RMS>	carattere	3	Tabella 1
3°	Data del primo giorno del periodo in questione	<RPP>	Data GGMMAAAA	8	
4° e seguenti	— Data di importazione	<DAT>	Data GGMMAAAA	8	
	— Paese di provenienza (non obbligatorio)		numerico	3	( <sup>1</sup> )
	— Paese d'origine		numerico	3	( <sup>1</sup> )
	— Specie		carattere	3	Tabella 7
	— Codice nomenclatura combinata + TARIC		carattere	12	Codice Taric ( <sup>2</sup> )

N. di registrazione	Dati pertinenti	Identificazione del tipo di dati	Formato	Dimensioni	Codice
	— Freschezza		carattere	3	Tabella 2
	— Taglia		carattere	3	Tabella 3
	— Presentazione		carattere	3	Tabella 4
	— Conservazione		carattere	3	Tabella 5
	— Valore		numero reale (*)	15.4	( <sup>3</sup> )
	— Codice della moneta		carattere	3	Tabella 6
	— Quantitativo in kg		numero reale (*)	15.4	

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri [Regolamento (CE) n. 895/97 della Commissione del 20 maggio 1997 (GU L 128 del 21. 5. 1997, pag. 1)].

(<sup>2</sup>) Tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) (GU C 102 e C 102 A dell'1. 4. 1997).

(<sup>3</sup>) Valore in moneta nazionale

(<sup>4</sup>) Dieci cifre prima del punto decimale, un punto decimale come separatore e quattro cifre dopo il punto decimale. La lunghezza totale del campo è di 15 posizioni.

## 2. Formato del messaggio

Il file è un file testo composto da quattro tipi di registrazione:

- ogni dato è separato dal dato successivo da un punto e virgola;
- ogni riga del messaggio è seguita da un indicatore di fine riga.

Esso si presenta come segue:

```
<TTL> 2211
<RMS> C(3)
<RPP> GGMMAAAA
<DAT> GGMMAAAA; N(3); N(3); C(3); C(12); C(3); C(3); C(3); C(3); N(15.4); C(3); N(15.4)
<DAT> GGMMAAAA; N(3); N(3); C(3); C(12); C(3); C(3); C(3); C(3); N(15.4); C(3); N(15.4)
<DAT> GGMMAAAA; N(3); N(3); C(3); C(12); C(3); C(3); C(3); C(3); N(15.4); C(3); N(15.4)
.....
```

## 3. Codici

Tabella 1. Codici degli Stati membri

Codice	Stati membri
AUT	Austria
BEL	Belgio
DEU	Germania
DNK	Danimarca
ESP	Spagna
FIN	Finlandia
FRA	Francia
GBR	Regno Unito
GRC	Grecia
IRL	Irlanda
ITA	Italia

Codice	Stati membri
LUX	Lussemburgo
NLD	Paesi Bassi
PRT	Portogallo
SWE	Svezia

Tabella 2. Codici "Freschezza"

Codice	Freschezza
V	E (vivi)
A	A (qualità A)
B	B (qualità B)
E	Extra (qualità extra)
SO	Senza oggetto

Tabella 3 — Codici "Taglia"

Codice	Taglia
1	Taglia 1
2	Taglia 2
3	Taglia 3
4	Taglia 4
5	Taglia 5
6	Taglia 6
B21	$\geq 1,1 \text{ Kg} < 2,1 \text{ Kg}$
B27	$\geq 1,33 \text{ Kg} < 2,7 \text{ Kg}$
M10	$\leq 10 \text{ Kg}$
M11	$< 1,1 \text{ Kg}$
M13	$< 1,33 \text{ Kg}$
P08	$\geq 800 \text{ g}$
P10	$> 10 \text{ Kg}$
P21	$\geq 2,1 \text{ Kg}$
P27	$\geq 2,7 \text{ Kg}$
SO	Senza oggetto

Tabella 4. Codici "Presentazione"

Codice	Presentazione
1	Interi
2	Filetti
3	Eviscerati con testa
5	Pezzi ed altre carni
9	Ammesse tutte le presentazioni salvo interi ed eviscerati con branchie
11	Con o senza testa
12	Decapitati o coda
21	Filetti con lische "Standard"
22	Filetti senza lische
23	Filetti con pelle
24	Filetti senza pelle
25	Lati
26	Filetti tritati in blocchi < 4 Kg
31	Eviscerati e senza branchie
32	Eviscerati e decapitati
51	Tritati in blocchi
61	Puliti
62	Eviscerati, decapitati, decorticati e depinnati
63	Eviscerati e decapitati
70	Puliti con testa o interi
71	Ammesse tutte le presentazioni per questa specie
72	Ammesse tutte le presentazioni salvo filetti, pezzi ed altre carni

Tabella 5. Codici "Conservazione"

Codice	Presentazione
F	Freschi
V	Vivi
R	Refrigerati
C	Congelati
CU	Cotti in acqua
S	Salati
FC	Freschi o congelati
FR	Freschi o refrigerati

Tabella 6. Codici "Moneta"

Codice	Moneta
BEF	Franco belga
DKK	Corona danese
DEM	Marco tedesco
GRD	Dracma
EUR	Euro
PTE	Escudo portoghese
FRF	Franco francese
FIM	Markka
NLG	Fiorino olandese
IEP	Sterlina irlandese
ITL	Lira italiana
ATS	Scellino
ESP	Peseta spagnola
SEK	Corona svedese
GBP	Lira sterlina
LUF	Franco lussemburghese

Tabella 7. Codici interistituzionali "specie"

Codice	Specie
HER	<i>Clupea harengus</i>
PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
DGS	<i>Squalus acanthias</i>
SCL	<i>Scyliorhinus</i> spp.
RED	<i>Sebastes</i> spp.
COD	<i>Gadus morhua</i>
POK	<i>Pollachius virens</i>
HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
LNZ	<i>Molva</i> spp.
MAC	<i>Scomber scombrus</i>
MAS	<i>Scomber japonicus</i>
ENR	<i>Engraulis</i> spp.
PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>

Codice	Specie
HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
BRA	<i>Brama</i> spp.
MNZ	<i>Lophius</i> spp.
CSH	<i>Crangon crangon</i>
CRE	<i>Cancer pagurus</i>
NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
DAB	<i>Limanda limanda</i>
FLE	<i>Platichthys flesus</i>
ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
ROA	<i>Rossia macrosoma</i>
CTC	<i>Sepia officinalis</i>
SOO	<i>Solea</i> spp.
PRA	<i>Pandalus borealis</i>
GHL	<i>Rheinhardtius hippoglossoides</i>
DEC	<i>Dentex dentex</i>
PAX	<i>Pagellus</i> spp.
HKX	<i>Merluccius</i> spp.
HKP	<i>Merluccius hubbsi</i>
DPS	<i>Parapenaeus longirostris</i>
PEN	<i>Penaeus</i> spp.
SQN	<i>Loligo patagonica</i>
SQR	<i>Loligo vulgaris</i>
SQL	<i>Loligo pealei</i>
SQO	<i>Loligo opalescens</i>
SQC	<i>Loligo</i> spp.
SQA	<i>Illex argentinus</i>
SQE	<i>Ommastrephes sagittatus</i>
SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
SQE	<i>Todarodes sagittatus sagittatus</i>
ILL	<i>Illex</i> spp.
CTR	<i>Sepiola rondeleti</i>
OCZ	<i>Octopus</i> spp.
YFT	<i>Thunnus albacares</i>

Codice	Specie
SKJ	Katsuwonus pelamis
TUS	Thunnus spp. Et Euthynnus spp. sauf Thunnus thunnus et T. obesus
FCP	Cyprinus carpio
SAL	Salmo salar
GRC	Gadus ogac
CDZ	Gadus spp.
POC	Boreogadus saida
MAZ	Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor
ALK	Theragra chalcogramma
SWO	Xiphias gladius
PCO	Gadus marocephalus*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2432/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 novembre 1998**  
**che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune**  
**merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97<sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,  
considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1998.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a) b) c)	77,84 462,73 711,73	1070,56 510,22 3 138,84	152,16 61,17 55,16	578,48 150 522,32	25 556,27 171,57	12 941,29 15 604,12
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	8,76 52,08 80,10	120,48 57,42 353,24	17,12 6,88 6,21	65,10 16 939,56	2 876,07 19,31	1 456,39 1 756,06
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	97,75 581,09 893,78	1 344,39 640,72 3 941,70	191,08 76,82 69,27	726,44 189 023,08	32 093,08 215,45	16 251,43 19 595,36
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	55,58 330,41 508,20	764,41 364,31 2 241,22	108,65 43,68 39,39	413,05 107 477,27	18 247,91 122,51	9 240,45 11 141,79
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a) b) c)	75,84 450,85 693,45	1 043,05 497,11 3 058,19	148,25 59,60 53,75	563,62 146 654,84	24 899,64 167,16	12 608,78 15 203,19
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	59,69 354,84 545,78	820,93 391,25 2 406,96	116,68 46,91 42,30	443,60 115 424,94	19 597,30 131,56	9 923,76 11 965,70
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	102,16 607,31 934,11	1 405,04 669,63 4 119,53	199,71 80,28 72,40	759,22 197 550,88	33 540,97 225,17	16 984,61 20 479,40
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	105,95 629,84 968,76	1 457,16 694,47 4 272,36	207,11 83,26 75,08	787,38 204 879,75	34 785,29 233,53	17 614,72 21 239,16
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	57,59 342,35 526,58	792,05 377,48 2 322,28	112,58 45,26 40,81	427,99 111 364,09	18 907,83 126,94	9 574,63 11 544,72
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a) b) c)	152,67 907,58 1 395,95	2 099,72 1 000,70 6 156,31	298,44 119,98 108,19	1 134,59 295 224,09	50 124,31 336,50	25 382,15 30 604,84
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 129,71 199,51	300,10 143,02 879,88	42,65 17,15 15,46	162,16 42 194,21	7 163,90 48,09	3 627,68 4 374,12
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	42,68 253,72 390,25	586,99 279,75 1 721,04	83,43 33,54 30,25	317,18 82 532,02	14 012,61 94,07	7 095,76 8 555,80
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	173,89 1 033,72 1 589,97	2 391,56 1 139,80 7 011,99	339,93 136,65 123,23	1 292,29 336 258,05	57 091,22 383,28	28 910,08 34 858,68
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a) b) c)	304,88 1 812,42 2 787,69	4 193,11 1 998,39 12 294,07	595,99 239,59 216,06	2 265,76 589 558,65	100 097,59 672,00	50 687,82 61 117,46

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	118,58 704,92 1 084,24	1 630,87 777,26 4 781,66	231,80 93,19 84,04	881,25 229 302,89	38 931,95 261,37	19 714,52 23 771,02
1.170.2	Haricots ( <i>Phaseolus spp.</i> , <i>vulgaris var. Compressus Savi</i> ) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	125,44 745,70 1 146,97	1 725,21 822,22 5 058,28	245,21 98,58 88,90	932,23 242 568,35	41 184,21 276,49	20 855,03 25 146,20
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,72 1 442,30	2 169,45 1 033,94 6 360,76	308,35 123,96 111,79	1 172,27 305 028,15	51 788,88 347,68	26 225,06 31 621,19
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	338,13 2 010,08 3 091,71	4 650,40 2 216,34 13 634,86	660,99 265,72 239,63	2 512,87 653 855,51	111 014,17 745,28	56 215,80 67 782,89
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	263,77 1 568,03 2 411,79	3 627,71 1 728,93 10 636,34	515,63 207,29 186,93	1 960,25 510 062,60	86 600,44 581,38	43 853,08 52 876,39
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	84,73 503,69 774,73	1 165,32 555,38 3 416,68	165,63 66,59 60,05	629,68 163 845,79	27 818,38 186,76	14 086,79 16 985,31
1.220	Sedani da coste [ <i>Apium graveolens L.</i> , var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	38,40 228,28 351,11	528,13 251,70 1 548,45	75,07 30,18 27,21	285,38 74 255,62	12 607,41 84,64	6 384,19 7 697,82
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 116,60 6 637,84 10 209,69	15 356,93 7 318,97 45 026,11	2 182,76 877,49 791,31	8 298,19 2 159 214,08	366 599,88 2 461,13	185 640,33 223 838,10
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	80,17 476,59 733,04	1 102,60 525,49 3 232,80	156,72 63,00 56,81	595,80 155 027,94	26 321,25 176,71	13 328,66 16 071,20
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 437,23 672,51	1 011,56 482,10 2 965,85	143,78 57,80 52,12	546,60 142 226,58	24 147,79 162,11	12 228,06 14 744,13
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	47,53 282,55 434,59	653,69 311,54 1 916,61	92,91 37,35 33,68	353,23 91 910,66	15 604,95 104,76	7 902,10 9 528,05
2.10	Castagne e marroni ( <i>Castanea spp.</i> ), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	140,29 833,98 1 282,75	1 929,45 919,56 5 657,10	274,24 110,25 99,42	1 042,59 271 284,38	46 059,73 309,22	23 323,91 28 123,09
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	61,59 366,13 563,15	847,07 403,70 2 483,57	120,40 48,40 43,65	457,72 119 099,05	20 221,11 135,75	10 239,65 12 346,58



Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	21,93 130,37 200,52	301,61 143,74 884,31	42,87 17,23 15,54	162,98 42 406,92	7 200,01 48,34	3 645,97 4 396,18
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	51,09 303,71 467,14	702,66 334,88 2 060,17	99,87 40,15 36,21	379,68 98 794,78	16 773,77 112,61	8 493,97 10 241,71
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	97,95 582,28 895,61	1 347,14 642,03 3 949,77	191,48 76,97 69,42	727,93 189 409,83	32 158,75 215,89	16 284,68 19 635,45
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.160	Ciliege 0809 20 05 0809 20 95	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	233,94 1 390,70 2 139,04	3 217,45 1 533,40 9 433,47	457,31 183,84 165,79	1 738,56 452 379,14	76 806,71 515,63	38 893,69 46 896,55
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	150,00 891,70 1 371,53	2 062,99 983,20 6 048,65	293,22 117,88 106,30	1 114,75 290 061,00	49 247,70 330,62	24 938,25 30 069,60
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	327,09 1 944,45 2 990,76	4 498,57 2 143,97 13 189,68	639,41 257,05 231,80	2 430,82 632 507,02	107 389,53 720,95	54 380,35 65 569,77
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	341,59 2 030,65 3 123,35	4 697,99 2 239,02 13 774,38	667,75 268,44 242,08	2 538,58 660 546,25	112 150,15 752,91	56 791,05 68 476,50
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	218,02 1 296,06 1 993,48	2 998,49 1 429,05 8 791,50	426,19 171,33 154,51	1 620,25 421 593,99	71 579,89 480,54	36 246,92 43 705,16
2.220	Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a) b) c)	131,13 779,53 1 198,99	1 803,47 859,52 5 287,73	256,34 103,05 92,93	974,51 253 571,33	43 052,34 289,03	21 801,02 26 286,84

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	89,39	1 229,41	174,74	664,32	29 348,35	14 861,53
		b)	531,40	585,92	70,25	172 857,02	197,03	17 919,48
		c)	817,34	3 604,59	63,35			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	142,60	1 961,22	278,76	1 059,75	46 818,15	23 707,96
		b)	847,71	934,70	112,06	275 751,32	314,31	28 586,17
		c)	1 303,87	5 750,25	101,06			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	346,48	4 765,24	677,31	2 574,92	113 755,62	57 604,03
		b)	2 059,72	2 271,07	272,28	670 002,24	763,69	69 456,77
		c)	3 168,06	13 971,56	245,54			

**REGOLAMENTO (CE) N. 2433/98 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 novembre 1998

**che modifica il regolamento (CE) n. 1760/98 e che porta a 1 100 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 1760/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2188/98 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 600 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese, che la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 500 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 100 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1998.

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1760/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1760/98 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

*«Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 100 000 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 100 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 221 dell'8. 8. 1998, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU L 275 del 10. 10. 1998, pag. 30.

*ALLEGATO**«ALLEGATO I**(tonnellate)*

Località di magazzino	Quantitativi
Amiens	75 000
Châlons	126 000
Dijon	59 000
Lille	101 500
Nantes	6 000
Nancy	51 000
Orléans	295 000
Paris	73 000
Poitiers	98 000
Rouen	214 100
Toulouse	1 400»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2434/98 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 novembre 1998**  
**recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/98 relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2094/98 <sup>(4)</sup>,

considerando che con il regolamento (CE) n. 2007/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e Svezia verso tutti i paesi terzi; che nella situazione attuale è preferibile aumentare la quantità messa in gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2007/98 è modificato come segue:

«1. È istituita una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 350 000 t di avena prodotta in Finlandia e Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi verso paesi terzi.

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 266 dell'1. 10. 1998, pag. 61.

<sup>(5)</sup> GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 13.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1998

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto

[notificata con il numero C(1998) 2919]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/634/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

Il gruppo di prodotti «materassi da letto» (in seguito denominato «gruppo di prodotti») è così definito:

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92, le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti;

Prodotti che offrono una superficie per coricarsi, costituiti da un involucro di tessuto resistente imbottito di materiali, e che possono essere posti su una struttura letto esistente che fa da supporto.

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici per ciascun gruppo di prodotti;

Tale definizione comprende i materassi a molle con intelaiatura, che sono definiti come basi letto rivestite di tessuto, costituite da molle, coperte da strati di imbottitura e poste su un telaio rigido, inseribili in una struttura letto o a sé stanti, abbinata con materassini non destinati ad essere utilizzati separatamente.

considerando che in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati, riuniti a tal fine in un forum consultivo;

Sono esclusi dalla definizione i materassi ad aria e materassi ad acqua.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

*Articolo 2*

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti definiti all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici e di idoneità all'uso specifici stabiliti nell'allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

*Articolo 3*

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri sono validi per un periodo di tre anni dalla data in cui la presente decisione diviene efficace.

*Articolo 4*

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti a fini amministrativi è «014».

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1998.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, un prodotto appartenente al gruppo di prodotti definiti all'articolo 1 deve risultare conforme ai criteri stabiliti dal presente allegato in base a prove effettuate secondo i metodi ivi indicati. In assenza di riferimenti alle prove, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da terzi.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell'attuazione di programmi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001.

**Unità funzionale**

L'unità funzionale cui devono essere riferiti gli input e gli output è:

**1 m<sup>2</sup> di materasso.**

**A. CRITERI ECOLOGICI****A1. MATERIALI**

La presente sezione A1 stabilisce criteri specifici per la schiuma di lattice, la schiuma di poliuretano, il filo metallico e le molle, le fibre di cocco e il legno. Sono consentiti altri materiali per i quali non sono previsti criteri specifici. Tutti i materiali impiegati devono soddisfare i criteri stabiliti nella sezione A2 sull'uso di coloranti, pigmenti e sostanze ignifughe. Il richiedente deve fornire informazioni dettagliate sui materiali che compongono i materassi.

I criteri specifici per la schiuma di lattice, la schiuma di poliuretano e le fibre di cocco stabiliti nella presente sezione A1 devono essere soddisfatti solo se tali materie costituiscono più del 5 % del peso totale del materasso.

**Schiuma di lattice**

- 1) La concentrazione delle seguenti sostanze nella schiuma di lattice deve essere inferiore ai valori limite sotto indicati:

- 1a) pentaclorofenolo (sali ed esteri): 0,1 ppm

*Metodo di prova:* Macinatura di un campione di 5 g, estrazione del PCP o del suo sale sodico.

Analisi mediante gascromatografia (GC), rilevazione con spettrometro di massa o rivelatore a cattura elettronica (ECD).

- 1b) metalli pesanti estraibili:

arsenico	0,5 ppm
piombo	0,5 ppm
cadmio	0,1 ppm
cromo (totale)	1,0 ppm
cobalto	0,5 ppm
rame	2,0 ppm
nicel	1,0 ppm
mercurio	0,02 ppm

*Metodo di prova:* Campione macinato estratto conformemente alle DIN 38414-S4, L/S=10.

Filtratura con filtro a membrana di 0,45 µm.

Analisi mediante spettroscopia a emissione atomica con plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-AES) o con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.

- 1c) formaldeide estraibile: 50 ppm

*Metodo di prova:* Metodo giapponese Legge 112 (1973) o PRENISO 14184-1.

Campione di 1 g con 100 g di acqua scaldata a 40 °C per un'ora.  
Analisi della formaldeide in estratto con acetilacetone, fotometrica.

- 1d) butadiene: 1 ppm

*Metodo di prova:* Macinatura e pesatura del campione.

Campionamento mediante campionatore «headspace».

Analisi mediante gascromatografia, rilevazione col metodo a ionizzazione di fiamma.

#### **Schiuma di poliuretano (PUR)**

- 2) La concentrazione delle seguenti sostanze nella schiuma di poliuretano deve essere inferiore ai valori-limite sotto indicati:

- 2a) metalli pesanti estraibili:

arsenico	0,5 ppm
piombo	0,5 ppm
cadmio	0,1 ppm
cromo (totale)	1,0 ppm
cobalto	0,5 ppm
rame	2,0 ppm
nicel	1,0 ppm
mercurio	0,02 ppm

*Metodo di prova:* Campione macinato estratto conformemente alle DIN 38414-S4, L/S=10.

Filtratura con filtro a membrana di 0,45 µm.

Analisi mediante spettroscopia ad emissione atomica con plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-AES) o con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.

- 2b) La concentrazione di stagno (in forma organica) non deve superare le 900 ppm.

*Metodo di prova:* Trattamento del campione con il metodo NEN 6465 o ISO-DIS (draft international standard) 11466 o un metodo equivalente [macinazione del campione seguita da trattamento per 2 ore con HCl/HNO<sub>3</sub> (acqua regia) bollente].

Analisi condotta secondo le norme NEN 6465 o ISO-DIS (draft international standard) 11466 o metodi equivalenti, mediante spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), vapore freddo (CVAAS) per Hg e mediante spettroscopia ad emissione atomica con plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-AES) per altri metalli pesanti.

- 3) I CFC, HCFC, HFC o il cloruro di metilene non possono essere utilizzati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari. L'impiego del cloruro di metilene come agente schiumogeno ausiliario è tuttavia consentito contestualmente all'applicazione di sostanze ignifughe in polvere.

#### **Filo metallico e molle**

- 4) Se la sgrassatura e/o la pulitura del filo metallico e/o delle molle è effettuata con solventi organici, deve essere usato un sistema chiuso di sgrassatura/pulitura.
- 5) La superficie delle molle non deve essere coperta da uno strato metallico galvanico.

#### **Fibre di cocco**

- 6) Se il materiale in fibra di cocco è gommato, il lattice utilizzato deve essere conforme ai criteri applicabili alla schiuma di lattice.

**Materiale in legno**

- 7) Tutti i pannelli truciolari utilizzati devono rientrare nella classe di qualità 1 per quanto riguarda la formaldeide secondo la definizione data dalla norma EN 312-1.

Tutti i pannelli di fibre utilizzati devono rientrare nella classe di qualità A per quanto riguarda la formaldeide secondo la definizione data dalla norma EN 622-1.

**A2. SOSTANZE E PREPARAZIONI CHIMICHE****Colle**

- 8) Le colle impiegate devono contenere composti organici volatili (VOC) in misura inferiore al 10 % in peso. Questo criterio non si applica alle colle impiegate per le riparazioni occasionali.

Per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso.

- 9) Le colle impiegate non devono contenere benzene né clorobenzene.

**Coloranti e pigmenti**

- 10) Non possono essere utilizzati azocoloranti che possano rilasciare una delle seguenti ammine aromatiche:

4-amminodifenile	(92-67-1)
benzidina	(92-87-5)
4-cloro- <i>o</i> -toluidina	(95-69-2)
2-naftilammina	(91-59-8)
<i>o</i> -ammino-azotoluene	(97-56-3)
2-ammino-4-nitrotoluene	(99-55-8)
<i>p</i> -cloroanilina	(106-47-8)
2,4-diamminoisolo	(615-05-4)
4,4'-diamminodifenilmetano	(101-77-9)
3,3'-diclorobenzidina	(91-94-1)
3,3'-dimetossibenzidina	(119-90-4)
3,3'-dimetilbenzidina	(119-93-7)
3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano	(838-88-0)
<i>p</i> -cresidina	(120-71-8)
4,4'-metilen-bis-(2-cloroanilina)	(101-14-4)
4,4'-ossidianilina	(101-80-4)
4,4'-tiodianilina	(139-65-1)
<i>o</i> -toluidina	(95-53-4)
2,4-diamminotoluene	(95-80-7)
2,4,5-trimetilanilina	(137-17-7)
4-amminoazobenzene	(60-09-3)
<i>o</i> -anisidina	(90-04-0)

- 11) Non possono essere impiegati i seguenti coloranti in quanto cancerogeni [categoria 2 come definita dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 97/69/CE della Commissione<sup>(2)</sup>]:

C.I. Solvent Yellow 1  
 C.I. Solvent Yellow 2  
 C.I. Solvent Yellow 3  
 C.I. Basic Red 9  
 C.I. Disperse Blue 1

<sup>(1)</sup> GU 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 343 del 13. 12. 1997, pag. 19.

- 12) I seguenti coloranti potenzialmente sensibilizzanti possono essere impiegati solo se la resistenza alla traspirazione (acida e alcalina) è almeno 4:
- C.I. Disperse Blue 3
  - C.I. Disperse Blue 35
  - C.I. Disperse Blue 106
  - C.I. Disperse Blue 124
  - C.I. Disperse Yellow 3
  - C.I. Disperse Orange 3
  - C.I. Disperse Orange 37/76
  - C.I. Disperse Red 1
- Metodo di prova:* ISO 105-ER04: resistenza del colore alla traspirazione (acida e alcalina), livello minimo 4. La prova è obbligatoria solo se sono impiegati questi coloranti.
- 13) Non possono essere impiegati coloranti o pigmenti a base di cromo, rame, nichel o piombo. Non possono essere utilizzati coloranti con mordenti al cromo.
- 14) I livelli di impurità ioniche nei coloranti impiegati non devono superare i seguenti valori:
- |           |           |
|-----------|-----------|
| Arsenico  | 50 ppm    |
| Cadmio    | 20 ppm    |
| Cromo     | 100 ppm   |
| Rame      | 250 ppm   |
| Mercurio  | 4 ppm     |
| Nichel    | 200 ppm   |
| Piombo    | 100 ppm   |
| Antimonio | 50 ppm    |
| Stagno    | 250 ppm   |
| Zinco     | 1 500 ppm |
- 15) I livelli di impurità ioniche nei pigmenti non devono superare i seguenti valori:
- |           |           |
|-----------|-----------|
| Arsenico  | 250 ppm   |
| Cadmio    | 50 ppm    |
| Cromo     | 100 ppm   |
| Mercurio  | 25 ppm    |
| Piombo    | 100 ppm   |
| Antimonio | 250 ppm   |
| Zinco     | 1 000 ppm |

*NB:* Tutti i materiali che compongono i materassi devono essere conformi ai criteri relativi ai coloranti e ai pigmenti (criteri 10, 11, 12, 13, 14 e 15). I materiali riciclati impiegati per i materassi possono tuttavia contenere coloranti e pigmenti esclusi dalla presente decisione, se essi sono stati aggiunti nel precedente ciclo di vita dei materiali.

#### **Sostanze ignifughe**

- 16) Non possono essere utilizzate sostanze o preparazioni ignifughe contenenti sostanze classificate o classificabili come pericolose per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 97/69/CE della Commissione<sup>(2)</sup>.

*NB:* Tutti i materiali che compongono i materassi devono essere conformi a tale criterio. I materiali riciclati impiegati per i materassi possono tuttavia contenere sostanze ignifughe escluse dalla presente decisione, se esse sono state aggiunte nel precedente ciclo di vita dei materiali.

### **B. CRITERI DI IDONEITÀ ALL'USO**

#### **Durata**

- 17) La perdita di spessore deve essere inferiore ai 20 mm.  
La perdita di durezza (H<sub>1</sub>) deve essere inferiore al 20 %.

*Metodo di prova:* prEN 1957 (progetto definitivo gennaio 1997). Le perdite di spessore e di durezza si riferiscono alla differenza tra le misure prese all'inizio (a 100 cicli) e alla fine (dopo 30 000 cicli) della prova sulla durata.

<sup>(1)</sup> GU 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 343 del 13. 12. 1997, pag. 19.